



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Manfredonia

Piazza Marconi nr. 27 – 71043 - Manfredonia – Tel.0884/583871 - Fax 0884/587388
E-mail cpmanfredonia@mit.gov.it – Pec cp-manfredonia@pec.mit.gov.it – Sito web www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia

ORDINANZA

Servizio di battellaggio nel Porto di Manfredonia

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia:

- VISTA** l'Ordinanza n° 44/2007 in data 23.07.2007 con la quale questa Capitaneria di Porto ha adottato il "Regolamento del servizio di trasporto merci e persone dalle navi in rada al complesso portuale di Manfredonia e viceversa", sdoppiando la disciplina di detto servizio da quella relativa all'ormeggio, disormeggio e movimento navi nel porto di Manfredonia;
- VISTA** l'Ordinanza n° 45/2007 in data 23.07.2007 con la quale questa Capitaneria di Porto ha approvato le "Tariffe per il servizio di trasporto merci e persone dalle navi in rada al complesso portuale di Manfredonia e viceversa";
- VISTA** l'Ordinanza n° 09/2020 in data 17.06.2020 con la quale questa Capitaneria di Porto ha modificato gli artt. 1, 2 e 4 dell'Ordinanza n.44/2007 sopra citata;
- VISTE** le rinunce all'effettuazione del servizio di battellaggio da parte della ditta "Ecolmare Gargano srl" e del Gruppo Ormeggiatori di Barletta e Manfredonia;
- VISTO** l'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- VISTO** il Dispaccio prot. 28794 in data 20.09.2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DG per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale Div 2;
- VISTI** gli esiti della riunione tenutasi in data 24.11.2023 con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e con le Agenzie Marittime locali;
- VISTA** l'Ordinanza n° 03/2018 in data 14.03.2018 e ss.mm.ii con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha approvato il regolamento per la disciplina delle attività industriali, commerciali, artigianali esercitate nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- VISTO** che ai sensi della suddetta Ordinanza le imprese concessionarie di cui agli artt. 66 Cod. Nav. e 60 del relativo Regolamento per l'esecuzione sono esentate dall'iscrizione nei registri di cui all'art.68 del predetto codice;
- CONSIDERATA** l'esiguità della richiesta del servizio di battellaggio nel porto di Manfredonia;
- CONSIDERATO** altresì, che per il sorgitore di Manfredonia non trova applicabilità l'articolo 14 della legge n.84/94 per il servizio di battellaggio in quanto non è da considerarsi servizio di interesse generale esclusivo ai fini della sicurezza della navigazione;

- RITENUTO** necessario organizzare tale attività quale servizio portuale di trasporto merci e persone da e per le navi ormeggiate nel porto (commerciale ed industriale) e nella rada di Manfredonia, al fine di renderlo maggiormente confacente alle mutate esigenze di questo sorgitore;
- RITENUTO** che tale servizio nel porto e nella rada di Manfredonia debba essere svolto previo rilascio ai soggetti che fanno domanda di concessione, secondo quanto previsto dagli art. 66 Cod.Nav e 60 Reg.Cod.Nav.;
- VISTI** gli artt. 17, 62, 66 e 116 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59, 60, 215 e seguenti, del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

(Generalità del servizio di battellaggio)

Per le ragioni di fatto e di diritto, menzionate in premessa, il servizio di battellaggio nel porto e nella rada di Manfredonia, è facoltativo e viene svolto in regime di libero mercato aperto alla concorrenza.

In ottemperanza al combinato disposto dall'articolo 66 del Codice della Navigazione e articolo 60 del relativo Regolamento per l'esecuzione le società che intendono effettuare il servizio di battellaggio dovranno presentare istanza di concessione all'Autorità Marittima. I compensi per le prestazioni rese sono liberamente determinati dalle parti.

Articolo 2

(Destinatari del servizio di battellaggio)

Le unità mercantili alla fonda nella rada di Manfredonia, qualora ne ravvisassero la necessità, potranno fruire del servizio di battellaggio avvalendosi esclusivamente delle ditte/società di cui al precedente articolo 1.

Le unità adibite al trasporto passeggeri, impiegate nel traffico crocieristico, che scalano il porto di Manfredonia, potranno effettuare il battellaggio in autonomia utilizzando i tender di bordo.

Fatti salvi i casi di comprovata emergenza, che dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità Marittima, per il servizio di battellaggio è vietato ai comandanti delle navi ammainare lance di salvataggio.

Articolo 3

(Modalità di esecuzione del servizio di battellaggio)

Le operazioni di imbarco/sbarco merci e persone potranno avvenire (non in promiscuità) solo lungo i punti opportunamente predisposti dall'AdSP ed indicati di volta in volta dai barcaioli, informando preventivamente la Sala Operativa di questa Capitaneria di porto, che potrà disporre un diverso accosto in relazione all'operatività ed al traffico portuale.

Ai barcaioli è vietato consegnare e/o ricevere merci o quant'altro, prima che la nave sia ammessa a libera pratica.

Articolo 4 *(Doveri dei barcaioli)*

Oltre la generica osservazione delle norme di legge e regolamenti, i barcaioli, in particolare, sono tenuti a:

- a) Prima di iniziare qualsiasi attività, informare la Sala Operativa della Capitaneria di Porto via VHF canale 16, ovvero via filo al numero 0884/583871, indicando il tipo di operazione da svolgere (imbarco/sbarco merci o passeggeri) ed i luoghi (navi, moli, banchine ecc...) da cui la stessa avrà inizio e termine;
- b) effettuare le operazioni di servizio secondo le norme dettate dalla buona perizia marinaresca, impiegando i mezzi nautici ed il personale necessario per la sicura esecuzione di esse, secondo le direttive dell'Autorità Marittima;
- c) non imbarcare sulla propria unità un numero di persone/cose superiori a quelle indicate sui certificati di sicurezza del mezzo nautico;
- d) durante il servizio, indossare i "dispositivi di protezione individuale" previsti dalla vigente normativa antinfortunistica e/o ritenuti necessari dal piano di valutazione dei rischi e di sicurezza sul lavoro predisposto dal datore di lavoro;
- e) durante il servizio, indossare un indumento con strisce riflettenti che chiaramente ed uniformemente li renda identificabili, con obbligo della scritta "Barcaioli";
- f) informare immediatamente l'Autorità Marittima locale di qualsiasi evento che possa mettere in pericolo la vita umana in mare, o che pregiudichi la sicurezza della navigazione, della nave, del porto e la pubblica incolumità in genere;
- g) comunicare immediatamente all'Autorità Marittima locale ogni evento che abbia o che possa interferire sul regolare e sicuro svolgimento del servizio di battellaggio;
- h) accorrere a prestare la loro opera nei casi di emergenza o di sinistro di cui venissero a conoscenza o su chiamata dell'Autorità Marittima;

Articolo 5 *(Prescrizioni per i mezzi adibiti al servizio di battellaggio)*

Le ditte/società erogatrici del servizio di battellaggio devono essere dotate di mezzi nautici e terrestri sufficienti, per numero e caratteristiche, ad assicurare l'idoneo espletamento del servizio.

In particolare:

- a) deve essere disponibile almeno una imbarcazione a motore, riconosciuta idonea al servizio in questione dell'Autorità Marittima e munita delle certificazioni dell'Ente Tecnico relativa al numero massimo di persone e al carico trasportabili ed al tipo di abilitazione alla navigazione ed al servizio cui è destinata, in regolare corso di validità;
- b) in caso di momentanea indisponibilità della suddetta imbarcazione, dovrà essere garantito il servizio mediante l'impiego di altra imbarcazione a motore riconosciuta idonea secondo le stesse modalità cui al punto precedente;
- c) le unità di cui al punto a) e b) devono essere dotate di robusti ed efficienti parabordi, tenuti sempre in efficienza, con a bordo le prescritte dotazioni di sicurezza ed i certificati in corso di validità e dotate, altresì di tutti i requisiti tecnico strutturali tali da consentire l'affiancamento alle navi che trasportano merci liquide o gassose, infiammabili o combustibili in completa sicurezza;
- d) ai fini di quando previsto dall'art.8 del D.Lgs. n. 272/99, e compatibilmente con il servizio espletato nonché in relazione alle condizioni dei punti di sbarco/imbarco per eventuali dislivelli tra le altezze di banchina e quelle di bordo, le imbarcazioni devono

- disporre di idonei sistemi di protezione per evitare la caduta anche accidentale di persone in mare sia in navigazione che durante le operazioni di imbarco/sbarco;
- e) le operazioni di imbarco/sbarco delle persone devono avvenire solo quando l'imbarcazione sia stabilmente affiancata in banchina ovvero alla nave, sotto la stretta sorveglianza e responsabilità dell'equipaggio che, prima dell'inizio delle suddette operazioni deve assicurare, a poppa ed a prora, l'imbarcazione alla banchina con apposite cime; le operazioni di imbarco potranno iniziare solo dopo il termine delle operazioni di sbarco;
 - f) durante la navigazione le unità dovranno osservare strettamente le norme della COLREG 72 (Regolamento per prevenire gli abbordi in mare) e procedere sempre con la massima cautela;
 - g) salvo specifica deroga del Comandante del Porto, è fatto divieto di utilizzare le imbarcazioni per servizi diversi da quelli autorizzati;
 - h) durante la navigazione le imbarcazioni devono fare ascolto radio sul canale 16 VHF e segnalare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto qualsiasi evento che possa compromettere la sicurezza dei passeggeri nonché ogni altra situazione di pericolo per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. Dette imbarcazioni, qualora necessario dovranno immediatamente ottemperare ad eventuali ordini dell'Autorità Marittima per fronteggiare situazioni di emergenza nei casi sopra indicati ed eventualmente cooperare in operazioni di soccorso interrompendo il servizio, ai sensi dell'art.70 del Codice della Navigazione;
 - i) le imbarcazioni utilizzate, sui lati esterni della poppa e della prora e, se possibile, in zona visibile dall'alto, devono riportare scritta la parola "BARCAIOLI";

Articolo 6

(Disposizioni finali e abrogazioni)

Il presente provvedimento abroga e sostituisce le Ordinanze nn.44/2007, 45/2007 e 09/2020 citate in preambolo ed ogni altra disposizione precedentemente emanata in contrasto con la presente Ordinanza.

L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o terzi, dalle attività svolte ed anche qualora il danno non derivi dall'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art.1174 Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia.

Manfredonia, il (documento dotato di marca temporale)

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Antonio CILENTO

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 07/03/2005, n. 82)